



Homepage

Sulla Teoria Costituzionale
Costituzionalismo alla prova

Commenti

Notizie

Fascicoli pubblicati

Cerca nel Sito

Newsletter

Redazione

**Questa Rivista pubblica
esclusivamente i contributi
richiesti dalla Direzione**

Presentazione del sito

Il gruppo di persone che ha promosso questo sito si propone di sollecitare il dibattito tra gli studiosi delle diverse discipline interessate alle ragioni del costituzionalismo, operando entro una prospettiva dichiarata. Il nostro "punto di vista", le specifiche ragioni di politica culturale e la professione di metodo alla base di quest'iniziativa sono rese esplicite in due editoriali [Le ragioni di una rivista nuova](#), di Gianni Ferrara e [Le ragioni di un impegno nuovo](#), di Gaetano Azzariti...[\(continua\)](#)

23/01/2006

Ancora due pronunce della Corte costituzionale in tema di attuazione dell' art. 123 Cost. (di **M. Cristina Grisolia**)

1. L'anno 2005 si chiude con due pronunce della Corte costituzionale aventi ad oggetto profili fondamentali quanto all'attuazione dell'art.123 Cost. in materia di procedimento di formazione degli statuti regionali (v. la [sentenza n. 469/05](#) e l'[ordinanza n. 479/05](#)). Identico l'oggetto, ma diverso il tipo di giudizio del giudice costituzionale. Dette pronunce prendono le mosse da vicende parallele, legate all' intricata approvazione di due fra i primi statuti varati dopo la riforma costituzionale del 1999: lo statuto della regione Umbria e quello dell' Emilia Romagna. Come è noto, questi atti sono stati impugnati dal Governo dopo la loro definitiva approvazione da parte dei rispettivi consigli regionali e hanno, quindi, costituito oggetto di altrettante sentenze della Corte. La quale, pur dichiarando la parziale incostituzionalità di alcune delle norme sottoposte al suo esame, non ha operato interventi tali da inficiare in modo sostanziale i contenuti statutari. Le norme non passate al vaglio del giudice costituzionale erano, infatti, due analoghe disposizioni le quali, nel disciplinare l'organizzazione della Giunta avevano puntualmente previsto (e, nel caso dell'Umbria, regolato nel dettaglio) un'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore regionale; in violazione – come la Corte rilevò in quelle sentenze – dell'art.122.1 Cost., che riserva la materia alla legge regionale "nei limiti dei principi fondamentali stabili con legge della Repubblica" (v. sentenza n.378 e n.379 del 2004). Da qui la declaratoria di incostituzionalità delle due norme la cui caducazione, tuttavia, proprio in quanto riguardava profili che esulavano dalla competenza statutaria, risultava sostanzialmente ininfluente quanto ai rimanenti contenuti degli statuti medesimi, che apparivano mantenere intatta la loro unitarietà concettuale. Tali sentenze hanno così aperto una serie di questioni relative al "seguito" che si sarebbe dovuto dare alle medesime. E cioè se esse, proprio in quanto non in grado di inficiare la rimanente delibera statutaria, non dovessero alterare il normale svolgimento del restante iter procedurale; ovvero se le stesse pronunce non dovessero essere considerate in modo diverso da una qualsiasi altra sentenza di incostituzionalità. Con la conseguenza, questa volta, di rendere necessaria una riattivazione dell'iter di approvazione e, con esso, delle competenze (del Consiglio, in primo luogo, ma anche del Governo) e delle operazioni (quali la ripresa del procedimento referendario una volta venute meno le attività già svolte, ex art. 3.4 legge dell'Umbria n.16/04 ed ex art.11.3 l. 29/00 dell'Emilia Romagna) che tale riattivazione avrebbe comportato.

Notizie

Notizie & Opinioni

05/09/2006

Crocifisso: la Corte di cassazione al cospetto del «potere autoritativo della P.A.» (di Fulvio Cortese)
Scarica il file allegato...

03/09/2006

**AGGIORNAMENTO DELLA
RASSEGNA DELLA LEGISLAZIONE
NOTEVOLE al 23 agosto 2006
(coordinatore Pietro Ciarlo)**

27/06/2006

CGCE, direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare, obbligo di prendere in considerazione l'interesse del figlio minore.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)...

I costituzionalisti e la riforma costituzionale

20/06/2006

L'appello dei costituzionalisti e dei giuristi per il NO alla riforma della Costituzione nel referendum del 25 e 26 giugno 2006

Di fronte ad un'informazione parziale e spesso scorretta posta in essere dalle principali reti televisive ed alla falsa notizia - ormai in via di consolidamento mediatico - per cui il prossimo 25 ...

14/06/2006

CGCE, responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, anche quando la violazione deriva da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Non limitabilità della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)...

31/05/2006

Strasburgo, 16 maggio 2006: pubblicato il terzo rapporto dell'ECRI sul razzismo in Italia (a cura di Andrea Filippini)

22/05/2006

Il decreto-legge che modifica l'ordinamento del Governo
Decreto-legge n. 181 del 2006 (numero Ministeri) ...

19/05/2006

Potere di grazia. Non spetta al Ministro della giustizia impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione presidenziale relativa alla concessione della grazia
Di seguito il testo della decisione:...

Notizie & Opinioni

18/05/2006

La solidarietà è un valore recessivo? Invito alla lettura delle decisioni nn. 190 e 192 del 2006 della Corte costituzionale (a cura e con un breve commento di Marco Ruotolo)
Si segnalano all'attenzione dei lettori due recentissime decisioni della Corte costituzionale: la ...

05/05/2006

Non poteva, quindi, non destare interesse la decisione presa da ambedue le regioni le quali, constatata la non necessità di operare ulteriori interventi sullo statuto, facevano *in toto* salve le precedenti deliberazioni e provvedevano, secondo il normale iter previsto ex art.123 Cost., alla sua promulgazione, una volta esauriti i termini per l'esercizio dell'iniziativa referendaria (v. la risoluzione approvata dal Consiglio regionale dell'Umbria nella seduta del 10.12.04 e la presa d'atto della sentenza della Corte assunta dal Consiglio dell'Emilia Romagna nella seduta del 18.1.05).

Una decisione, questa, che, sia pure suggerita da motivi (sicuramente validi) di economia procedimentale, legati all'imminente chiusura dei lavori consiliari per fine legislatura, tralasciava evidentemente di considerare, con la dovuta attenzione, profili di sicuro rilievo quanto alle regolari modalità di approvazione degli atti in esame.

La questione riguardava, in primo luogo, la valida manifestazione della volontà del Consiglio, il quale, in ambedue i casi, aveva adottato tali deliberazioni, non solo derogando all'iter previsto dall'art.123 Cost., ma altresì con una maggioranza - la maggioranza semplice - diversa da quella richiesta per l'approvazione dello statuto. Essa, investiva, inoltre il corretto svolgimento di un eventuale referendum confermativo, il cui quesito non sarebbe stato più rispondente, sia nella forma che nella sostanza, al testo così come definito prima dell'intervento della Corte.

Una decisione, dunque, tutt'altro che univoca e scontata: tant'è che le due regioni avevano sentito la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato, il quale si era espresso in senso decisamente contrario (v. Consiglio di Stato, sez. I, parere 12 gennaio 2005 n. 12036/04 e n.12054/04).

A fronte di tale promulgazione, dunque, il Governo provvedeva ad impugnare, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, la "legge regionale" 31 marzo 2005 n.13 (Statuto della regione Emilia Romagna) la "legge regionale" 16 aprile 2005 n. 21 (Nuovo statuto della regione Umbria), utilizzando, in via sussidiaria, il meccanismo di controllo previsto per le normali leggi ordinarie (v., rispettivamente, le delibere del Consiglio dei ministri 13 e 20 maggio 2005). Nei rispettivi ricorsi, esso denunciava l'illegittimità delle leggi statutarie regionali, le quali erano state varate in violazione sia delle regole del procedimento previste ex art.123 Cost. sia in violazione del diritto di richiedere il referendum popolare, previsto nella medesima disposizione.

Allo stesso modo, a fronte di detta promulgazione, alcuni cittadini, nel frattempo attivatisi quali promotori del referendum confermativo dello statuto umbro, sollevavano conflitto di attribuzione di fronte alla Corte. Essi lamentavano, da parte loro, l'illegittimità della procedura seguita dalla regione la quale, in violazione delle prerogative ad essi stessi riconosciute, non aveva provveduto ad una nuova approvazione e pubblicazione dell'atto statutario. Sempre a difesa delle loro ragioni, i medesimi proponevano, poi, intervento, sia come singoli sia come rappresentanti del comitato promotore, nel giudizio principale promosso dal Governo.

Da qui le pronunce in esame, con le quali la Corte, nel respingere, perchè inammissibili, i ricorsi sopra

Il 'nuovo mondo' dei «servizi sociali di interesse generale» secondo la Commissione europea: Stati e pubblici poteri spettatori-guardiani degli effetti "benefici" della sussidiarietà, del volontariato, della concorrenza, delle privatizzazioni (a cura di L. Patruno)
La ...

27/04/2006
Corte europea dei diritti dell'uomo, immunità parlamentare, interpretazione della normativa di attuazione, violazione dell'art. 6 CEDU.
PREMIÈRE SECTION...

27/04/2006
CGCE, diritto delle persone transessuali a ricevere la pensione di vecchiaia all'età di 60 anni anziché a quella di 65, così come previsto per le persone di sesso femminile.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)...

20/04/2006
La Cassazione conferma l'esito delle elezioni
...

13/04/2006
AGGIORNAMENTO DELLA RASSEGNA DELLA LEGISLAZIONE NOTEVOLE al 27 marzo 2006 (coordinatore Pietro Ciario)
...

Notizie & Opinioni

03/04/2006
Il Consiglio costituzionale francese si pronuncia sulla legittimità del "contrat première embauche": il licenziamento ingiustificato, incorporato nel contratto di primo impiego, è conforme alla Costituzione (a cura di L. Patruno)
1. Il 14 marzo 2006, attraverso la saisine parlementaire, l'opposizione socialista ha investito il Conseil constitutionnel della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 8 della più...

30/03/2006
Corte europea dei diritti dell'uomo, caso Scordino, ragionevole durata dei processi, legge Pinto ed equa riparazione.
La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo rigetta il ricorso del Governo italiano contro la sentenza del 29 luglio 2004 (Scordino v. Italia) e conferma il giudizio della prima sezione...

Notizie&opinioni

30/03/2006
Il Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 ribadisce il "rilancio" della Strategia di Lisbona e assegna un ruolo sempre più secondario e 'riflesso' alle politiche sociali all'interno dell'Eurosistema (a cura di L. Patruno)
...

Notizie&opinioni

30/03/2006
OGM: la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116. La coesistenza delle colture transgeniche con quelle biologiche e convenzionali non può essere disciplinata dalla legge statale, ma va regolata a livello regionale. (a cura di Carlo F. Ferrajoli)
...

27/03/2006
Corte costituzionale, inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, relativo all'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie.
ORDINANZA N. 127...

richiamati, ha affrontato, in entrambi i casi, interessanti questioni quanto alle problematiche, sia di carattere procedurale che sostanziale, legate alla loro promozione.

2. Non è naturalmente possibile dare conto di tutte le questioni esaminate. Quello che, invece, vorremmo, qui sottolineare sono i profili strettamente legati all'impugnativa del Governo che, della prima pronuncia, costituiscono l'oggetto principale e che, così come risolti dal giudice costituzionale, vengono a completare il percorso interpretativo iniziato dalla Corte con l'ormai lontana sentenza n. 304/02. Ci riferiamo, cioè, ai profili legati all'ammissibilità di interventi, quale quello in esame, che, nella logica del controllo preventivo messa a punto dal giudice costituzionale, risultino necessari al fine di verificare l'esistenza di vizi determinatisi dopo la pronuncia della Corte.

All'indomani dei ricorsi presentati dall'Esecutivo, molti, infatti, gli interrogativi da questi suscitati. Appariva, in vero, di tutta evidenza, come essi, pur indotti - nella prospettiva del Governo - dalla necessità di eliminare vizi che così profondamente venivano ad incidere sull'ordinaria procedura di approvazione degli statuti, non solo sovvertivano il sistema dei controlli previsti in Costituzione, ma si ponevano in palese contraddizione proprio con quanto sancito dallo stesso organo costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Questo, infatti, nell'interpretare l'art.123 Cost., aveva ben messo in evidenza la necessaria differenziazione dei regimi riservati alle due fonti (quella ordinaria e quella statutaria), dal momento che - aveva tenuto a sottolineare la Corte - "pieno riconoscimento di autonomia statutaria e controllo preventivo di legittimità costituzionale (rappresentano) nel sistema della legge costituzionale n.1 del 1999, un binomio inscindibile", che attribuisce a tale controllo, proprio in considerazione della particolare collocazione dello statuto nel sistema delle fonti, una valenza che nulla può avere in comune con il controllo esercitato sulle restanti leggi regionali (v. punto 1 del considerato in diritto, sentenza n. 304/02).

Alla luce di questa giurisprudenza, si era così subito criticata l'iniziativa del Governo, opponendo ad essa soluzioni che apparivano più conformi alla logica istituzionale prospettata dalla Corte in quella sentenza.

La prima soluzione era quella indicata da chi sottolineava come l'Esecutivo ben avrebbe potuto riattivare il meccanismo previsto ex art.123 Cost., assumendo, questa volta, quale *pubblicazione notiziale*, gli avvisi, apparsi nei rispettivi bollettini ufficiali dell'Umbria e dell'Emilia Romagna, della sentenza di incostituzionalità delle norme statutaria e della delibera del Consiglio regionale con la quale esso aveva "preso atto" della pronuncia della Corte (C. Padula, *Problema dell'annullamento parziale dello statuto: conseguenze sul procedimento statutario*, in www.Forumcostituzionale.it, 2005).

La seconda era quella di chi, come la sottoscritta (M. C. Grisolia, *Gli statuti regionali dalla teoria alla prassi*, di prossima pubblicazione in *Le fonti del diritto oggi. Giornate di studio in onore di A. Pizzorusso*, ed. Plus, Pisa, 2006), abbandonando la strada del controllo preventivo di legittimità, sottolineava come il Governo avrebbe, piuttosto, dovuto ricorrere allo strumento del conflitto di

21/03/2006

Corte europea dei diritti dell'uomo.
Ancora su insindacabilità
parlamentare, diritto di azione in
giudizio, nesso di funzionalità e
principio di proporzionalità.
QUATRIÈME SECTION...

19/03/2006

CGCE, riconducibilità delle somme
pagate a titolo di ferie annuali minime
nel pagamento delle ferie
effettivamente prese dal lavoratore.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)...

16/03/2006

CGCE, il diritto comunitario non
impone ad un giudice nazionale di
disapplicare le norme processuali
interne che attribuiscono autorità di
cosa giudicata ad una decisione,
anche quando ciò permetterebbe di
accertare una violazione del diritto
comunitario da parte di tale decisione.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)...

15/03/2006

Corte europea dei diritti dell'uomo,
fecondazione in vitro,
crioconservazione degli embrioni,
revoca del consenso all'impianto, art.
8 CEDU (a cura di E. Olivito).
Nella sentenza Evans v. UK la Corte
europea dei diritti dell'uomo dichiara che
l'Embryology Act britannico (1990) non
eccede il margine di apprezzamento
riconosciuto agli Stati Membri dalla
Convenzion...

3° seminario della Rivista
Costituzionalismo.it

01/03/2006

La Costituzione e le "sue riforme" alla
prova dell'opinione pubblica
Il 28 marzo 2006 presso l'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma....

26/02/2006

Il Tribunale amministrativo regionale
del Friuli-Venezia Giulia annulla, con
sentenza del 22 Settembre 2005, l'art.
31, 2° co., del D.P.R. 394/1999, quale
presupposta norma regolamentare, ed
il conseguente provvedimento del
Questore della Provincia di Gorizia
perché lesivi di principi fondamentali
della Costituzione e dei diritti dei
cittadini stranieri.

La sentenza emanata, il 22 Settembre
2005, dal ...

26/02/2006

Gli emendamenti del Parlamento
europeo alla 'direttiva Bolkestein':
occorre che tutto cambi perché tutto
resti "diseguale" (a cura di G. Bucci e
L. Patruno)

Al termine di due anni di lavoro, il
Parlamento europeo ha adottato, il 16
febbraio 2006, a larga maggioranza, in
prima lettura, la sua ...

24/02/2006

La Corte costituzionale dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione promosso da "La Rosa nel
Pugno-Laici Socialisti Liberali Radicali"
Con l'ord. n. 79 depositata il 24 febbraio
2006, la Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso
dall'associazione politica "La Rosa nel P...

16/02/2006

ONU. Rapporto sulla condizione dei
detenuti presso la base navale
statunitense di Guantanamo Bay.
Nel ...

16/02/2006

Il G8 tenutosi a Mosca il 10 e l'11
febbraio 2006: la "civitas maxima"

attribuzione. Conflitto che questo avrebbe potuto sollevare o contro gli atti consiliari o contro la stessa promulgazione dello statuto da parte del Presidente della Giunta. E ciò – si faceva notare – se solo si fosse voluto condividere la tesi di chi, nonostante le molte differenze esistenti tra quest'ultimo organo e il Capo dello Stato, aveva in passato prospettato la possibilità che, almeno nei casi di più grave irregolarità formale, si potesse riconoscere anche ad esso un potere di rinvio simile a quello di cui dispone il Presidente della Repubblica all'atto della promulgazione della legge statale (L. Paladin, *Diritto regionale*, Cedam, Padova, 2000; Spagna Musso, *Corso di diritto regionale*, Cedam, Padova, 1987).

La terza, infine, era la soluzione indicata da chi affidava ogni giudizio circa la legittimità dello statuto a future impugnative, promosse in via incidentale. Un'ipotesi, questa, che appariva tutt'altro che di difficile applicazione. E ciò in considerazione del fatto che i vizi in questione – in grado di per sé di determinare l'inesistenza o la nullità dell'atto statutario – ben avrebbero potuto inficiare qualsiasi legge che fosse ad esso conseguente, una volta promosso il giudizio della sua legittimità di fronte alla Corte. (A. Ferrara, *I nuovi statuti delle regioni ad autonomia ordinaria. Il procedimento di formazione e revisione*, in www.issirfa.cnr.it, 2005).

La sentenza di inammissibilità appena pronunciata era, quindi, più che attesa. E, tuttavia, nonostante la prevedibilità della decisione del giudice costituzionale, non pochi gli elementi di novità che arricchiscono questa pronuncia. Essa, infatti, confermando in gran parte le ipotesi disorganicamente espresse dalla dottrina, le ha ridotte a sistema, contribuendo, come già all'inizio sottolineato, a fare definitiva chiarezza sulla ambigua e per molti versi lacunosa disposizione costituzionale.

A tal fine, la Corte, ribadita la sostanziale differenza fra i meccanismi, rispettivamente, previsti ex art.123 ed ex art.127 della Costituzione (il primo, a carattere preventivo, in "ragione dei rilevanti contenuti statutari e della posizione della fonte statutaria rispetto all'ordinamento della regione"; il secondo, a carattere successivo, riservato alle "ordinarie leggi regionali"), si sofferma con minuta attenzione sui caratteri del primo, completando il sistema a fronte di tutti quei vizi che, come nei casi di specie, fossero sopraggiunti dopo la prima impugnazione. E ciò senza contraddire, come invece aveva ritenuto di poter fare il Governo, quella logica di netta separazione tra i due tipi di controllo che il giudice costituzionale aveva, a suo tempo, affermato nella sentenza n. 304/02 e che aveva appena ribadito in questa pronuncia.

Come la Corte ha subito sottolineato, infatti, deve ritenersi assolutamente preclusa qualsivoglia forma di contaminazione fra i due sistemi, sia pure essa limitata ad una funzione meramente sussidiaria. E ciò – come ha ancora rilevato il giudice costituzionale – non solo per la logica esclusione nei confronti del regime "meno favorevole" (perché preventivo) di ulteriori forme di gravame, ma anche in necessaria coerenza (potremmo dire "armonia") con il generale disegno costituzionale. Disegno, che, nel regolare le forme dell'autonomia delle regioni non consente – come ha infine concluso la Corte – "nel silenzio delle disposizioni costituzionali", l'estensione "di forme di controllo tipiche di una fonte legislativa ad

economica torna a riunirsi tra formule di rito e passaggi istituzionali effettivi (di G. Bucci e L. Patruno)

16/02/2006

Consiglio di Stato, esposizione del crocifisso, laicità dello Stato. (a cura di E. Olivito)

La sentenza del Consiglio di Stato n. 556 del 2006 conclude un iter giudiziario che, prese le mosse dal ricorso di una cittadina finlandese dinanzi al TAR Veneto, ha lambito finanche la Corte costituz...

14/02/2006

Pubblicati i primi decreti legislativi di attuazione della Legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario

13/02/2006

Corte europea dei diritti dell'uomo, diritto all'istruzione, scuole speciali per bambini con difficoltà di apprendimento, insussistenza di discriminazione indiretta nei confronti della minoranza Rom. SECOND SECTION...

Notizie&Opinioni

13/02/2006

La Corte di Giustizia ricorda (involontariamente) alla Corte costituzionale lo strumento per riappropriarsi, almeno in parte, della competenza a giudicare in ordine alla conformità delle fonti statali all'ordinamento comunitario? (In margine a Corte di Giustizia, 22 novembre 2005, causa C-144/04) di Ilenia Massa Pinto

13/02/2006

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006, n.33.(GU n. 35 del 11-2-2006)...

13/02/2006

Decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006, n.32. (GU n. 35 del 11-2-2006)...

06/02/2006

Breve sintesi sulla nuova legge elettorale (a cura di Andrea Deffenu) Legge 21 dicembre 2005, n. 270 ...

02/02/2006

Corte europea dei diritti dell'uomo, rifiuto del permesso di residenza e ordine di espulsione, diritto al rispetto della vita familiare.

Con due interessanti pronunce la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato una violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familiare) in due casi concernenti il rifiuto del perm...

02/02/2006

CGCE e diritto d'ingresso e di soggiorno per un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro. Il divieto d'ingresso sulla base di una segnalazione (Sistema di informazione Schengen) implica che lo Stato membro verifichi preliminarmente che la presenza del cittadino dello Stato terzo costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)...

01/02/2006

L'appello dei costituzionalisti contro il

un'altra".

3. Quali, dunque, i rimedi indicati dal giudice costituzionale a completamento del sistema. Nella "logica separatistica" prescelta, esso non poteva che ricavarli dai principi già espressi nella sua giurisprudenza, vigente il vecchio testo dell'art.127 Cost., riproponendoli per l'analogo controllo oggi previsto nei confronti degli statuti regionali.

In analogia con quanto affermato in quella giurisprudenza, la Corte ha così, in primo luogo, ammesso la possibilità di eventuali reiterazioni del meccanismo di controllo previsto ex art.123 Cost. al fine di ripromuovere, sia pure a "certe condizioni", la questione di legittimità dell'atto statutario. E ciò in riferimento a quei vizi – come appunto affermato in quella giurisprudenza – che si riferiscano a parti o procedure che non abbiano costituito oggetto del primo giudizio.

"Non può escludersi, infatti – ha precisato il giudice costituzionale – che il testo della delibera statutaria, già sottoposto ad un primo scrutinio di questa Corte, venga successivamente modificato ad opera del Consiglio regionale e che questo nuovo testo susciti dubbi di legittimità costituzionale sul piano sostanziale in relazione alle nuove disposizioni, con la conseguente possibilità per il Governo di promuovere una nuova impugnazione limitatamente alle norme che non avrebbero potuto formare oggetto del precedente ricorso ; analogamente – ha concluso la Corte – non può escludersi per il Governo la possibilità di presentare un nuovo ricorso facendo valere eventuali vizi formali relativi al procedimento di adozione dello statuto e successivi al primo giudizio di questa Corte". Né il giudice costituzionale ha voluto trascurare la possibilità di fornire, a riguardo, ulteriori indicazioni; quasi a "monito" di Governo e regioni quanto al futuro esercizio delle rispettive competenze.

A tal fine la Corte si sofferma opportunamente su quello che, nella sua ricostruzione, poteva risultare un elemento non risolto. Ci riferiamo, naturalmente, alla *pubblicazione notiziale*, prevista ex art.123 Cost. per far valere il primo ricorso del Governo e ora di nuovo in rilievo, una volta ammessa la nuova impugnativa. E ciò per l'evidente necessità, in difetto di qualsivoglia disposizione normativa, di definire con una qualche certezza la *dies a quo*, cui ricondurre i termini per il nuovo intervento del Governo. In tale prospettiva, il giudice costituzionale, ribadita la diversità di significato che il termine "pubblicazione" assume ex art. 123 ed ex art.127 della Costituzione (la "pubblicazione" notiziale della delibera statutaria non ancora promulgata, da un lato, e la "pubblicazione" della legge previamente promulgata, dall'altro), ricava implicitamente da tale diversità anche gli elementi atti a risolvere la delicata questione. Così, messa al bando qualsivoglia "tipicità", difficilmente applicabile a meccanismi volti alla verifica di atti non definitivi ma ancora in via di formazione, si è piuttosto fatto riferimento alla *pubblicazione notiziale* di qualsivoglia "atto" – sia pure esso non formale – da cui possa comunque risultare " il testo statutario che la regione intenda deliberato come definitivo". Vuoi che esso sia –come nel caso dell'Umbria – la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della prima sentenza della Corte, unitamente all'avviso dell'avvenuta dichiarazione

"silenzio stampa" sulla campagna di raccolta delle firme avverso la riforma costituzionale del Governo Berlusconi

25/01/2006

[Il Presidente della Repubblica rinvia la legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento](#)
Di seguito il testo del messaggio del Presidente della Repubblica....

Notizie & Opinioni

23/01/2006

[Ancora due pronunce della Corte costituzionale in tema di attuazione dell' art. 123 Cost. \(di M. Cristina Grisolia\)](#)

1. L'anno 2005 si chiude con due pronunce della Corte costituzionale aventi ad oggetto profili fondamentali quanto all'attuazione dell'art.123 Cost. in materia di procedimento di forma...

23/01/2006

[Il Parlamento di Strasburgo boccia il bilancio europeo: respinge l'intesa di dicembre sul quadro finanziario 2007-2013 e apre le trattative con il Consiglio \(a cura di G. Bucci e L. Patruno\)](#)

Il Parlamento ha adottato una risoluzione con la quale respinge – "nella sua formulazione attuale" – la posizione comune del Consiglio europeo in merito al quadro finanziario 2007-2013. I deputati depl...

10/01/2006

[Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo sulla cittadinanza dell'Unione](#)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...

04/01/2006

[Illegittima la legge Bossi-Fini in relazione alla configurazione del reato di immigrazione clandestina a seguito della mera denuncia del Prefetto](#)
SENTENZA N. 466...

Notizie & Opinioni

22/12/2005

[Conferenza ministeriale del WTO di Hong Kong del 13-18 dicembre 2005: i termini di uno scambio ineguale fra Nord e Sud del mondo e fra popoli e imprese \(di G. Bucci e L. Patruno\)](#)
Il ciclo di negoziati del WTO avviato a Doha, capitale del Qatar, nel Novembre 2001, persegue l'obiettivo di realizzare l'apertura dei mercati dei Paesi ricchi alle esportazioni dei Paesi del Sud del...

Notizie & Opinioni

22/12/2005

[Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'UE tenutosi a Bruxelles il 16-17 dicembre 2005: un accordo minimo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 \(di G. Bucci e L. Patruno\)](#)

Il realismo, se professato fino in fondo all'interno di una scienza sociale, esige, probabilmente, per sua stessa definizione, un limite. Un limite che non sta tanto nella capacità di astenersi da pre...

22/12/2005

[Rapporto di Alvaro Gil-Robles, commissario europeo per i diritti umani, sulla sua visita in Italia del 10-17 giugno 2005 \(a cura di G. Bucci e L. Patruno\)](#)

Il ...

15/12/2005

[La House of Lords in un'importante decisione circa l'inutilizzabilità delle prove acquisite mediante l'utilizzo della tortura](#)

Il ...

15/12/2005

di illegittimità costituzionale della norma impugnata; vuoi - sempre nel caso dell'Umbria - che esso sia la risoluzione del Consiglio regionale con la quale si invitava il Presidente della Giunta a promulgare; vuoi, infine, che esso sia - nel caso, questa volta, dell'Emilia Romagna - la delibera consigliare di "presa d'atto" della pronuncia della Corte.

Sono questi, a prima esemplificazione, gli "atti" dalla cui data di pubblicazione ricondurre il dies a quo per la seconda impugnazione. Atti che, proprio in quanto privi di una qualche omogeneità, ampliano, piuttosto che restringere, le possibilità di impugnazione delle delibere statutarie, rendendo, se del caso, assai più penetrante e capillare il meccanismo di controllo previsto ex art. 123 Cost.

Il giudice costituzionale poteva anche fermarsi qui; esaurite, ormai, le questioni legate alla ricostruzione del sistema. Esso, invece, è voluto andare oltre, non rinunciando a fornire ulteriori elementi a sua definitiva chiusura.

Giunta ormai al termine della pronuncia, la Corte non ha così voluto perdere l'occasione per completare il già nutrito "armamentario" messo a disposizione dell'Esecutivo, prospettando ad esso anche la possibilità di utilizzare lo strumento del conflitto di attribuzione, quale ulteriore rimedio all'illegittimo esercizio della potestà statutaria. Essa, rinviando di nuovo alla giurisprudenza espressa nel vigore del previgente art.127 Cost., ha così indicato al Governo il suo eventuale impiego, quale meccanismo, sia pur esso residuale, utilizzabile contro l'atto di promulgazione dello statuto "in ipotesi incostituzionale per vizi non rilevabili tramite il procedimento di cui all'art.123, secondo comma, Cost.", così come appena ricostruito dalla Corte medesima.

Vero è che, proprio per il rilievo dell'affermazione appena fatta, ben avrebbe potuto il giudice costituzionale fornire maggiori argomenti a riguardo, spendendo qualche parola in più intorno ad un istituto, come quello dei conflitti, di cui sono note le difficoltà di utilizzazione e che, nonostante la dichiarata *residualità*, potrebbe anche risultare di tutt'altro che infrequente applicazione.

Nonostante ciò, tuttavia, immodificato resta il rilievo e l'importanza di questa pronuncia, che, malgrado la declaratoria di inammissibilità, fornisce al Governo sì numerose indicazioni da risarcirlo *in toto* del netto rifiuto..

. Quello che alla fine emerge è un meccanismo di controllo che, a dispetto della nuova autonomia riconosciuta agli statuti regionali, finisce per sottoporre i medesimi ad un regime che, per assurdo, risulta essere quasi più gravoso del regime riservato ad una qualsiasi altra legge regionale.

Certo non si può dire che le regioni non se lo siano in qualche modo meritato. A tacere d'altro, le vicende oggetto della pronuncia in esame, ne sono già una significativa riprova. E, però, nonostante le carenze e le irregolarità che hanno in non pochi casi accompagnato l'approvazione dei primi statuti, non si può non guardare, con una certa preoccupazione, ai possibili sviluppi di questa sentenza. Non vi è dubbio, infatti, che i principi espressi dalla Corte, se male interpretati, potrebbero aumentare la già considerevole conflittualità che ha fino ad oggi caratterizzato la stagione statutaria apertasi con l'ormai lontana riforma del 1999 e ancora lontana dall'essere

[Immigrazione: il decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva CE concernente norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo \(a cura di **A. Di Biasi**\)](#)

Con il ...

15/12/2005

[Illegittimità costituzionale della norma regionale \(Lombardia\) che non include gli stranieri residenti fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico \(a cura di **G. Bucci e L. Patruno**\)](#)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 432 del 28 novembre-2 dicembre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, 2° comma, della Legge della Regione Lombardia 12.1.2002,...

09/12/2005

[Audizione dei dirigenti del Ministero dell'Interno dinanzi al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione \(di **G. Bucci e L. Patruno**\).](#)

Il documento che si propone all'attenzione dei lettori contiene il ...

Notizie & Opinioni

25/11/2005

[Il Bollettino economico della Banca d'Italia di novembre 2005, tra nuovi indicatori della competitività internazionale e suggestioni economico-istituzionali nipponiche \(a cura e con un commento di **G. Bucci e L. Patruno**\)](#)

La Banca d'Italia, nello svolgimento delle sue funzioni di consulenza e di informazione in materia economica e finanziaria in favore del Paese e, quindi, del pubblico, ha presentato, il 19 novembre 20...

Notizie & Opinioni

23/11/2005

[Le previsioni economiche d'autunno della Commissione europea: l'ottimismo del capitale e il fervore della business confidence \(a cura e con un commento di **G. Bucci e L. Patruno**\)](#)

Leggendo le ...

21/11/2005

[Corte europea dei diritti dell'uomo e divieto di indossare il velo islamico \(a cura di **E. Olivito**\)](#)

Con sentenza del 10 novembre 2005 (...)

15/11/2005

[Dichiarate incostituzionali in Argentina le leggi di amnistia per gravi violazioni dei diritti umani \(a cura di **L. Ronchetti**\)](#)

...

20/10/2005

[Il "caso Cossiga" di nuovo di fronte alla Corte costituzionale di **M. Cristina Grisolia**](#)

1. Con ...

14/10/2005

[Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano di **Fulvio Cortese**](#)

...

27/09/2005

[Conclusi i lavori annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale. Il programma di Washington secondo le istituzioni "forti" della globalizzazione. \(a cura di **G. Bucci e L. Patruno**\)](#)

I ministri finanziari, riunitisi nell'ambito ...

27/09/2005

[Documento finale del vertice ONU del 14-16 settembre 2005. La difficile](#)

definitivamente conclusa.

simbiosi tra «sviluppo umano» ed «economia sviluppata» e il perseguimento dell'obiettivo della "libertà dalla paura". **(a cura e con un commento di G. Bucci e L. Patruno)**

Esiste un filo conduttore, neanche tanto invisibile, che lega il vertice mondiale ONU del 14-16 settembre 2005 ai lavori annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale tenutisi a Wa...

.....
14/09/2005

L'ONU pubblica il "Rapporto mondiale sullo sviluppo umano". Luci e ombre della praticabilità di un progetto ambizioso **(a cura di G. Bucci e L. Patruno)**

.....

14/09/2005

Di cosa ha veramente parlato il Consiglio Ecofin di Manchester del 9 e 10 settembre 2005? **(a cura di G. Bucci e L. Patruno)**

.....

13/09/2005

La nuova Costituzione irachena **(a cura e con un commento di Andrea Filippini)**

.....

13/09/2005

Il Bollettino mensile della Banca centrale europea fa il punto sulla finanza pubblica dell'eurozona e resta fedele al fine istituzionale della stabilità dei prezzi come criterio-principe del risanamento. **(A cura di G. Bucci e L. Patruno)**

.....

21/07/2005

Ordinanza sulla diagnosi preimpianto sull'embrione **(a cura di L. Ronchetti)**

.....

20/07/2005

La Consulta sul "caso Carnevale". La sentenza n. 284 del 2005. SENTENZA N.284...

.....

14/07/2005

Il Consiglio Ecofin del 12/07/2005 accoglie la Raccomandazione della Commissione europea sullo stato dei conti pubblici italiani ed avvia la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia **(a cura di G. Bucci e L. Patruno)**

.....

14/07/2005

Il G-8 di Gleneagles "razionalizza" il debito dei Paesi poveri. Aiuti e protezionismo: la quadratura del cerchio nelle decisioni del vertice più atteso **(a cura e con un commento di G. Bucci e L. Patruno)**

.....

08/07/2005

"Centri di permanenza temporanea e assistenza" (Cpta): Amnesty International denuncia le pratiche detentive dell'Italia **(a cura e con un commento di G. Bucci e L. Patruno)**

.....

05/07/2005

Il conflitto di attribuzioni sul potere di grazia **(a cura di I. Massa Pinto e Valeria Marcenò)**

.....